

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019

La fatturazione elettronica, già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione viene estesa, a partire dal 1 gennaio 2019 anche alle operazioni tra “privati”.

Con l’espressione privati si intende fare riferimento a **qualsiasi soggetto diverso dalla P.A.**, quindi, tale obbligo vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) non in possesso di partita Iva.

Con questo approfondimento intendiamo fornire nella prima parte indicazioni generali su cosa è la fatturazione elettronica e nella seconda parte affrontare le questioni specifiche per:

- **le ASD con solo codice fiscale**
- **le ASD e SSD in regime forfetario Legge 398/91**

anticipando fin da ora che numerosi sono i dubbi e le perplessità

LA FATTURA ELETTRONICA IN GENERALE


Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

- 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI)

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee **oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura**



ATTENZIONE Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica

La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest'ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all'apposito servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati. Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l'efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale.

Infatti:

- per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell'Agenzia stessa, **viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva** (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)
- per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i **termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni** (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).
- qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

COME PREDISPORRE, INVIARE E RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA

Come si predispose una fattura elettronica

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

- un PC ovvero di un tablet o uno smartphone



- un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche; In alternativa, è possibile utilizzare software privati individuabili in internet

Oltre ai dati minimi obbligatori previsti dalla legge (art. 21 del Dpr n. 633/1972) è obbligatorio indicare sempre nella fattura elettronica in alternativa:

“Codice Destinatario” contraddistinto da un il codice di 7 cifre alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture

l’indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura),

Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”

ATTENZIONE

Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia (si veda capitolo 3). Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta conclusa la predisposizione della fattura, la procedura permette di ricontrollare tutte le informazioni inserite e salvare il file della fattura nel formato obbligatorio XML: tale file potrà essere anche visualizzato e salvato in formato PDF, ma occorre ricordarsi che il file da inviare al SdI è quello XML.

Come si invia una fattura elettronica al cliente

Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse.

Poiché il SdI opera come un “postino”, è necessario, come detto in precedenza, inserire in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (“Codice Destinatario” o indirizzo PEC), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.



ATTENZIONE Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al Sdl comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il Sdl consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa.

Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il Sdl sia in grado di consegnare la fattura stessa.

Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:

- 1) registrare preventivamente presso il Sdl l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
- 2) generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sdl.

Se il cliente è un consumatore finale (ad esempio ASD con solo codice fiscale come si dirà in seguito) o un operatore esonerato dalla fatturazione elettronica (ad esempio un operatore in regime di vantaggio o forfettario,) il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al Sdl ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate



COME SI CONSERVANO LE FATTURE ELETTRONICHE

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Tale servizio è, come gli altri descritti in questa guida, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le ASD con solo codice fiscale

Per le ASD senza partita Iva, ovviamente il problema della fatturazione attiva non si pone dal momento che questi soggetti non emettono mai documenti rilevanti ai fini IVA.

Diverso è il discorso del cd. "ciclo passivo" ovvero le modalità con cui devono ricevere le fatture d'acquisto nell'ambito dell'attività istituzionale svolta. Va subito detto che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che enti non commerciali non titolari di partita Iva sono considerati, insieme ai condomini, alla stregua dei consumatori finali.

Pertanto, per le ASD con solo codice fiscale, nulla cambia rispetto al passato; esse continueranno a ricevere dai loro fornitori la fattura cartacea o in formato pdf allegata ad una semplice e-mail senza dover obbligatoriamente attivare una PEC.

Il fornitore di beni/servizi emetterà, invece, una fattura elettronica che sarà trasmessa allo SDI indicando come codice destinatario 0000000 (ossia sette volte zero) e dovrà comunque consegnare la fattura alle ASD con le modalità "normali" su indicate.



L'ASD può, in ogni caso chiedere che gli sia inviata la fattura elettronica. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fatturazione elettronica: "tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre attraverso il sistema di interscambio)."

Le ASD con partita Iva – Regime forfettario Legge 398

Nel decreto fiscale **2019** (D.L. 119/2018) convertito in **legge** in data 13 dicembre 2018 viene prevista una specifica disciplina in tema di fatturazione elettronica per i soggetti in "regime 398" sulla quale va subito detto esistono dubbi enormi e situazioni senza risposta.

Il testo approvato prevede infatti che:

01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio


di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari

Di fatto possiamo distinguere 2 diverse situazioni:

- a) le ASD che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali **non superiori a 65.000** euro sono esonerate dalla fatturazione elettronica e potranno continuare ad emettere la fattura cartacea come fatto fino ad ora con l'eccezione per quelle di **pubblicità e sponsorizzazione**, che dovranno essere emesse in formato elettronico dal CLIENTE/COMMITTENTE
- b) le ASD che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali **oltre 65.000** euro sono soggette all'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni poste in essere, quindi non solo per quelle di sponsorizzazione e pubblicità ma non saranno loro ad emetterla, perché l'obbligo dovrà essere adempiuto dal CLIENTE/COMMITTENTE.

Volendo schematizzare la situazione è quindi questa:



Numerosi sono i dubbi che questa nuova disciplina comporta, proviamo ad elencarli:

1. La norma prevede che le associazioni in regime 398 *"assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

Cosa significa? Che il cessionario o committente emette una fattura in mio nome e per mio conto oppure che il cessionario o committente emette un'autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente?

La differenza non è di poco conto considerando che:

- se si tratta di una fattura elettronica emessa per conto terzi dal cessionario/committente, la fattura viene emessa, come avviene attualmente, con IVA ed incassata dall'ASD "IVA compresa" fermo restando il successivo obbligo di versare il 50% dell'IVA incassata;
- se si tratta di autofatturazione, il cliente/cessionario non pagherebbe l'IVA all'associazione in regime 398, dovendo procedere all'autoliquidazione (registrazione della fattura sia sul registro

degli acquisti che sul registro delle vendite). In questo caso la ASD non avrebbe più la possibilità di “mantenere in casa” il 50% dell’Iva incassata in virtù del principio di detrazione forfettaria dell’imposta e sarebbe penalizzata dal fatto che non può portarsi in detrazione l’Iva sugli acquisti.

Questa interpretazione appare non coerente con l’impianto del regime 398. Ricordiamo infatti che le associazioni che optano per questo regime, proprio per non incorrere in questa situazione, sono state esonerate sia dallo SPLIT PAYMENT (Agenzia delle Entrate Circolare n. 15 del 13/04/2015) che dal REVERSE CHARGE (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 27 marzo 2015); sarebbe, inoltre, una forzatura quella di prevedere nuova ipotesi di autofatturazione in un emendamento alla legge di bilancio in materia di FE, senza apportare modifiche all’art. 17 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA).

2. In che modo la ASD dovrebbe “assicurarsi” il cliente emetta correttamente la fattura? cosa succede se l’importo fatturato è diverso da quello contrattualmente previsto? Quali sono i profili di responsabilità del cliente dell’associazione?
3. Se l’associazione deve emettere fattura ad un’altra associazione in regime 398, chi provvede? E’ il caso ad esempio che si può verificare quando un impianto sportivo è gestito da una ASD che concede spazi ad altre;
4. Posso scegliere di emettere fattura elettronica o sono vincolato alla norma di “semplificazione”?
5. Alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare Agenzia Entrate n° 18 del 1/8/2018 per le prestazioni di servizi non connessa alle attività istituzionali e conseguentemente non rientranti nel regime della 398 la ASD dovrà emettere comunque la fattura elettronica o la semplificazione riguarda tutti i proventi commerciali per il fatto dell’opzione al regime forfettario 398?
6. Come va inteso il riferimento all’obbligo della registrazione contenuto nel 2° comma **“Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 di cembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”** posto che la registrazione dell’atto non è obbligatoria ma viene effettuata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 Testo unico del 26/04/1986 n. 131.?

Dispiace aver solo evidenziato criticità su un adempimento che entrerà in vigore tra meno di 15 giorni (1° gennaio 2019) ma al momento non siamo in grado di fornire risposte certe ai numeri dubbi e perplessità.

Sarà nostra cura ritornare quanto prima sull’argomento confidando in chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate o modifiche legislative.